

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1633

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI,
DALLA CHIESA, TOIA, MONTAGNINO, MANCINO, BATTISTI,
PETRINI, FORMISANO, DATO, BAIO DOSSI, VERALDI, BEDIN,
CASTELLANI, COLETTI, COVIELLO e LIGUORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2002

Istituzione del tribunale, della procura della Repubblica e
della sezione specializzata di corte d’appello per i minorenni
e per la famiglia. Norme in materia di giustizia minorile

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	»	7
TITOLO II - COMPETENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA ..	»	13
CAPO I - Competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia in materia civile	»	13
CAPO II - Competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia in materia penale	»	14
CAPO III - Competenza del giudice tutelare	»	15
TITOLO III - PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI GIUDIZIARI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA	»	16
CAPO I - Procedimenti per la separazione dei coniugi, per lo scioglimento e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio	»	16
CAPO II - Procedimento in materia di esercizio della po- testà dei genitori	»	23
CAPO III - Attuazione dei provvedimenti relativi ai mino- renni	»	27
TITOLO IV - NORME IN MATERIA DI ESECUZIONE PE- NALE MINORILE E MODIFICHE A DISPOSI- ZIONI PENALI E DI PROCEDURA PENALE .	»	29
CAPO I - Esecuzione penale minorile	»	29
CAPO II - Modifiche a norme penali e di procedura pe- nale minorile	»	44
CAPO III - Disposizioni varie	»	46
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	»	47

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di istituire un tribunale che si occupi, con elevato grado di specializzazione, di tutte le questioni in materia di famiglia e di minori.

Esso si colloca in linea tanto con i numerosi progetti di legge di iniziativa parlamentare presentati nella passata legislatura (atto Camera n. 3192, Jervolino ed altri; atto Senato n. 4384, Elia ed altri), quanto con le conclusioni attinte dalla commissione ministeriale (cosiddetta Commissione Scoca) istituita per lo studio delle prospettive di riforma del diritto di famiglia e del minore, e tenta di armonizzare e coordinare i risultati sin qui raggiunti, tenendo conto anche del confronto in atto alla Camera a seguito della presentazione dei due disegni di legge di iniziativa governativa (atti Camera n. 2501 e n. 2517).

La proposta muove dalla convinzione che mantenere le competenze in materia familiare ripartite tra più uffici giudiziari provochi inefficienza, sovrapposizioni di ruoli e, in definitiva, si riveli inefficace.

Si ritiene, pertanto, che il modo migliore per ovviare alle segnalate disfunzioni sia quello di istituire un tribunale specializzato che copra tutte le competenze sin qui distribuite tra i vari uffici e che assicuri unitarietà di trattazione e di rito alle questioni attinenti la famiglia ed i minori, come, ad esempio, separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè questioni inerenti la potestà genitoriale o, infine, i reati minorili e l'esecuzione delle pene inflitte ai minori.

Istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia

Oltre alle ragioni già richiamate in premessa (esigenza di intervenire in modo rapido ed incisivo, evitando conflitti e sovrapposizioni di competenze) vi sono almeno altre due ragioni che inducono a ritenere opportuna l'istituzione di un tribunale specializzato: da un canto, la consapevolezza, ormai diffusa, che i problemi dei minori non possano essere adeguatamente trattati, se avulsi dai problemi del nucleo familiare di appartenenza. Ciò impone di prevedere interventi di sostegno per la famiglia, soprattutto laddove essa non sia in grado di assolvere adeguatamente alla sua funzione educativa. Mantenere separata la competenza dell'autorità giudiziaria per i minori da quella del giudice della famiglia significherebbe perpetrare modalità settoriali di intervento, dannose per il nucleo familiare ed i suoi componenti. Dall'altro canto, la constatazione che, ogniqualvolta si verte nella tutela di situazioni esistenziali, il giudice non deve possedere soltanto competenza tecnico-giuridica, quanto particolare sensibilità psicologica e sociologica, che gli consenta anche di guidare e non subire l'operato dei pur fondamentali consulenti tecnici suoi ausiliari.

Organizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia, composizione e costituzione di esso e nomina dei magistrati e dei giudici esperti

Per ottemperare alle esigenze sopra riferite, occorre che il tribunale sia agile nella sua composizione, flessibile nelle sue modalità di intervento nonchè in costante collega-

mento con la mutevole realtà sociale nella quale è chiamato ad agire.

In questo senso può essere utilizzata la positiva esperienza del tribunale per i minori, in relazione al quale la collaborazione tra magistrati di carriera e giudici onorari ha dato risultati sostanzialmente positivi. I giudici non togati, per i quali si è preferita la denominazione di «giudici-esperti» piuttosto che quella di «componenti privati», potranno essere prescelti entro precisi limiti di età (non meno di trenta, non più di sessantacinque anni), godranno dell'indennità prevista dalla legge per i giudici popolari delle corti d'assise e soggiaceranno a stringenti regole sull'incompatibilità volte ad assicurare la loro rigorosa imparzialità.

I magistrati togati, in particolare quelli con funzioni direttive, saranno selezionati tra quelli muniti di qualificata esperienza per aver prestato servizio presso i tribunali minori o le sezioni della famiglia.

Il collegio giudicante sarà composto da tre giudici e non da quattro come accade oggi per il tribunale per i minorenni.

Sezione specializzata di corte d'appello

Per il secondo grado di giudizio viene poi istituita, presso ogni corte d'appello, una apposita sezione specializzata che giudicherà composta da due magistrati e da un giudice-esperto, dunque in composizione numericamente uguale a quella del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

Formazione dei giudici

Pur volendo considerare con il presente disegno di legge soltanto gli aspetti organizzativi della giustizia relativa ai minorenni ed alla famiglia, non si può non rilevare che il buon funzionamento di essa sarà sempre condizionato dalla competenza, dall'esperienza e dalla sensibilità dei giudici che vi saranno impegnati.

Riveste quindi una particolare importanza un'azione costante diretta a promuovere ed

a favorire la preparazione, la formazione e l'aggiornamento dei giudici; e ciò specialmente perchè i problemi che questa materia presenta mutano rapidamente nel tempo e mostrano via via aspetti nuovi. Perciò si dispone che (dopo il superamento delle esigenze particolari relative alla prima attuazione della legge, per le quali provvede una disposizione transitoria) ogni anno il Consiglio superiore della magistratura organizzi un corso di preparazione ed uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati interessati ai problemi minorili e familiari.

Competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia

Competenza civile. - Il tribunale per i minorenni e per la famiglia estenderà l'ambito della sua competenza civile, oltre che alle materie attualmente attribuite al tribunale per i minorenni dalla legge istitutiva, dal codice civile e dalle leggi speciali, agli atti, alle situazioni ed ai rapporti direttamente e strettamente collegati con lo stato delle persone e la vita familiare. L'individuazione di queste materie è stata fatta con criteri piuttosto restrittivi e la loro elencazione ha carattere tassativo. Essa è stata formulata con riferimento ad istituti specifici e ben determinati dalle norme vigenti, in modo da escludere ogni timore di indebita invadenza da parte dell'organo giudiziario nel campo riservato alla autonomia della società familiare. L'individuazione del tribunale competente per territorio nelle materie civili viene fatta introducendo una rilevante modificazione ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile. Si attribuisce infatti la competenza al giudice del luogo ove risiede abitualmente la famiglia cui si riferisce la vicenda che deve essere esaminata.

Con ciò si vuole manifestare che l'intervento giudiziario - qualunque sia l'occasione immediata per cui viene richiesto - non può trascurare di considerare la famiglia nella sua globalità, inquadrando in essa i problemi par-

ticolari da trattare e risolvere. Sussistono, inoltre, a favore di tale criterio di competenza, validi motivi d'ordine pratico perchè, in questo modo, si evita che siano competenti giudici diversi per rapporti inerenti al medesimo gruppo familiare e si consente, per la maggior vicinanza del giudice alle persone informate della vicenda, una più rapida ed immediata raccolta delle prove. Quali criteri sussidiari di determinazione della competenza per territorio, per il caso in cui non si possa applicare il criterio sopra enunciato, vengono richiamati nell'ordine i tradizionali criteri del foro del convenuto e del foro dell'attore.

Competenza penale. - In materia penale il tribunale per i minorenni e per la famiglia sarà chiamato a giudicare non soltanto i reati commessi dai minori degli anni diciotto, per i quali è attualmente competente il tribunale per i minorenni, ma anche i reati contro la famiglia e quelli in cui il rapporto familiare o l'età minore della persona offesa caratterizzano il fatto, sì da rendere necessario un intervento giudiziario che non abbia soltanto finalità repressive, ma rimuova, per quanto è possibile, le cause e gli effetti del reato. L'indicazione analitica e tassativa di tali reati è contenuta nell'articolo 16. La competenza per territorio nella materia penale rimane regolata dalle norme ordinarie.

Procedimento per la separazione, lo scioglimento e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

L'applicazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sullo scioglimento del matrimonio, ha fatto nascere l'esigenza di un raccordo organico delle norme processuali sulla separazione e sul divorzio al fine di snellire e razionalizzare la procedura in tali materie.

Il disegno di legge, quindi, tratta unitariamente nel capo I del titolo III lo svolgimento del processo nelle due materie, operando, rispetto alle attuali procedure, modifiche e in-

novazioni dovute all'esperienza degli ultimi anni.

Si è prevista la cosiddetta sentenza parziale anche nei procedimenti di separazione personale dei coniugi al fine di decidere sullo *status* indipendentemente dal prosieguo della causa sulle eventuali domande accessorie.

Tale necessità è stata posta in evidenza dalla Corte di cassazione (sezioni unite, sentenza n. 15248 del 2001) che, a fronte di una giurisprudenza alternante, ha previsto la possibilità di applicare l'articolo 41 della legge n. 898 del 1970 anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.

La sentenza non definitiva di separazione ha motivazioni in parte analoghe a quelle che portarono il legislatore alla scelta della pronuncia parziale di divorzio.

Nello specifico si ricorda soprattutto il notevole risultato prodotto sul versante dell'abbassamento del contenzioso.

Procedimenti in materia di esercizio della potestà dei genitori

Si è, inoltre, ritenuto necessario intervenire anche in materia di procedimenti relativi alla potestà genitoriale, prevedendo un articolato di norme che in maniera dettagliata regolino lo svolgimento del processo, inserendo la legittimazione attiva anche per il minore al fine di garantire il contraddittorio e attribuendo al giudice tutelare il ruolo di giudice dell'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori.

Norme in materia di esecuzione penale minorile

Le linee guida, cui si ispira il titolo IV del presente disegno di legge, conducono la materia dell'esecuzione penale al rispetto dei canoni di legittimità, sia per una costante verifica dell'utilità dell'esecuzione alla pretesa punitiva della forma della totale limitazione della libertà, sia per un adeguamento delle forme di trattamento che accentui le opportu-

nità di recupero in soggetti che non hanno portato a compimento la loro formazione psico-fisica.

A tale scopo non si deve temere che dall'adempimento dei canoni fissati dalla norma e dal giudice delle leggi possa farsi discendere una diminuzione della sanzione penale.

Con la proposta legislativa non si intende introdurre nel sistema misure genericamente indulgenziali; al contrario, proprio la possibilità di modulare costantemente le forme della reazione sanzionatoria in relazione alle risposte che il minorente offre, potrebbe indurre decisioni che determinino prassi giudiziarie che valorizzino la possibilità di incidere effettivamente ed efficacemente nei processi di formazione e di maturazione dei minorenni che hanno commesso reati.

È necessario, infatti, considerare che l'attuale sistema da un lato estende ai minorenni le limitazioni previste per gli adulti alla concessione delle misure alternative ma, poi, consente di concedere la liberazione condizionale «in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta» (articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835).

Si confida, in definitiva, che una maggiore possibilità di articolare, a seguito dell'affermazione della responsabilità penale del mi-

norente, un sistema di prescrizioni intese innanzitutto ad indurre alla riparazione dell'offesa arrecata al singolo o alla collettività, svincolando dalla necessità di optare tra l'irrogazione della pena detentiva e la sostanziale rinuncia a qualsiasi misura rieducativa, induca anche un ricorso agli istituti del «perdono giudiziario» e della «liberazione condizionale» non generalizzato ma adeguato anche in considerazione delle nuove opportunità offerte dalla fase dell'esecuzione.

Il fulcro del sistema ruota attorno alla previsione di strutturare, in alternativa all'esecuzione della pena detentiva nelle forme della detenzione intramuraria, un sistema che si connota essenzialmente per la sua estrema adattabilità al mutevole atteggiarsi delle opportunità offerte anche dai servizi territoriali e dalle risposte del minorente. L'esecuzione della pena detentiva viene, così, conformata, per mezzo dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, per adeguarsi costantemente muovendo dalle forme più cogenti, implicanti la necessità che il condannato si trattenga per parte della giornata in istituto, a quelle di minor impatto sulla libertà personale. Ma non si esclude un *iter* di segno inverso fino alle ipotesi di revoca della misura con conseguente ripristino, nei casi più gravi, dell'esecuzione della pena in forma totalmente privativa della libertà.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 1.

(Denominazione)

1. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, assumono la denominazione, rispettivamente, di tribunale per i minorenni e per la famiglia e di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Le sedi e la competenza territoriale degli uffici giudiziari di cui al comma 1 sono stabilite con i decreti legislativi di cui all'articolo 60.

Art. 2.

(Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è composto da un presidente, da quattro o più magistrati ordinari e da giudici-esperti, nel numero e con le qualifiche da definire con i decreti legislativi di cui all'articolo 60.

2. La procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia

è composta da un procuratore della Repubblica e da due o più sostituti, nel numero e con le qualifiche da definire con i decreti legislativi di cui all'articolo 60.

Art. 3.

(Giudice tutelare)

1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia designa ogni anno uno o più giudici destinati ad esercitare esclusivamente le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare è coadiuvato nell'esercizio della sua attività da uno o più giudici onorari, che esercitano la loro funzione nella sede del tribunale per i minorenni e per la famiglia o anche presso i tribunali compresi nel circondario del tribunale stesso.

Art. 4.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari)

1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia sono istituiti un ufficio di cancelleria ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica è istituito un ufficio di segreteria.

Art. 5.

(Sede di udienza del tribunale per i minorenni e per la famiglia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia tiene le udienze nella sua sede.

2. Su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio, per motivi di opportunità, sentito il consiglio giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura decide l'istituzione di sezioni distaccate del tribunale per i minorenni e per la famiglia, tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

Art. 6.

(Servizi sociali)

1. Per l'adempimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.

2. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica, e, in particolare, dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali. Esso può inoltre avvalersi di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle sue finalità.

Art. 7.

(Polizia giudiziaria)

1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da personale particolarmente esperto nelle materie minori e familiari.

Art. 8.

(Nomina dei magistrati)

1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per i minorenni e per la famiglia ed alle relative procure magistrati dotati delle necessarie attitudini, valutate in base all'attività precedentemente svolta, agli speciali studi effettuati ed all'esperienza acquisita.

2. Le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia sono conferite ai magistrati di corte d'appello che hanno assolto in modo efficace, per non meno di tre anni, le funzioni di magistrato di tribunale presso un tribunale per i minorenni e per la famiglia o una relativa procura.

3. Per l'accertamento delle qualità richieste ai sensi dei commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere dei componenti i consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 12.

Art. 9.

(Nomina dei giudici-esperti)

1. I giudici-esperti del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 11 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del presidente e previo parere del consiglio giudiziario competente, sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e dell'ordine professionale di appartenenza.

2. I giudici-esperti sono scelti tra i laureati di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni, che, per gli speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti di una particolare competenza nelle discipline psicologiche, pedagogiche e

sociologiche e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

3. Si estendono ai giudici-esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. La funzione è incompatibile con l'esercizio della professione forense.

4. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di compimento del sessantacinquesimo anno nel corso dell'incarico, essi permangono nelle proprie funzioni fino al compimento del triennio.

5. Presso ogni ufficio giudiziario, il numero dei giudici-esperti è pari al doppio di quello dei magistrati ordinari.

6. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.

Art. 10.

(Costituzione dell'organo giudicante)

1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da due magistrati ordinari e da un giudice-esperto. La presidenza del collegio è attribuita al magistrato anziano.

Art. 11.

(Sezione specializzata di corte d'appello)

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia, composta da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente, da magistrati d'appello e da giudici-esperti. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte d'appello o da un sostituto.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 secondo i criteri stabiliti all'articolo 8, nonché alla nomina dei giudici-esperti secondo i criteri stabiliti all'articolo 9.

3. La giurisdizione è esercitata da un collegio di tre membri, dei quali due magistrati e un giudice-esperto. La presidenza del collegio è attribuita al magistrato anziano.

Art. 12.

(Corso di preparazione)

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali competenze indicate all'articolo 8 ed uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati ed i giudici-esperti assegnati agli uffici giudiziari per i minorenni e per la famiglia.

Art. 13.

(Sorveglianza)

1. La sorveglianza sul tribunale e sulla sezione specializzata di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia, prevista all'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, è esercitata dal presidente della corte d'appello; la sorveglianza sugli uffici del pubblico ministero è esercitata dal procuratore generale presso la corte d'appello.

TITOLO II

COMPETENZA DEGLI UFFICI GIUDI-
ZIARI PER I MINORENNI E PER LA
FAMIGLIA

CAPO I

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI E PER LA FAMIGLIA IN
MATERIA CIVILE

Art. 14.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente per le materie già attribuite al tribunale per i minorenni e per le seguenti:

a) costituzione, validità, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico;

b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;

c) filiazione, adozione e potestà dei genitori;

d) prestazioni alimentari;

e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;

f) interdizione e inabilitazione;

g) assenza e morte presunta;

h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali, di competenza dell'autorità giudiziaria;

i) interruzione volontaria della gravidanza per le minorenni.

Art. 15.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio del tribunale per i minorenni e per la famiglia, negli affari civili, è determinata dal luogo ove risiede abitualmente la famiglia. Quando non è possibile determinare la residenza, è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento. Se tale residenza è sconosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede il ricorrente.

CAPO II

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI E PER LA FAMIGLIA IN
MATERIA PENALE

Art. 16.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente per i reati commessi dai minori di anni diciotto e per i seguenti:

a) delitti contro la famiglia, previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;

b) delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* del codice penale, se commessi in danno di minori;

c) delitti commessi in danno di persone legate all'autore da rapporti di filiazione, di tutela, di coniugio o di convivenza, salvo che appartengano alla competenza della corte d'assise;

d) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;

e) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli.

Art. 17.

(Procedimenti connessi)

1. La competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia, prevista dall'articolo 16, sussiste anche in caso di concorso, soggettivo ed oggettivo, con reati appartenenti alla competenza di altro organo giudiziario.

Art. 18.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio è regolata dalle norme del codice di procedura penale.

CAPO III

COMPETENZA DEL GIUDICE
TUTELARE

Art. 19.

(Competenza per materia)

1. Appartengono alla competenza del giudice tutelare i provvedimenti già attribuiti dalla legge a tale organo ed i provvedimenti, già di competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, in materia di interdizione, inabilitazione ed emancipazione, di autorizzazione a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati, e di autorizzazione del minorenne al matrimonio.

2. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni e per la famiglia.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI
ORGANI GIUDIZIARI PER I MINORENNI
E PER LA FAMIGLIA

CAPO I

PROCEDIMENTI PER LA SEPARAZIONE
DEI CONIUGI, PER LO SCIoglIMENTO
E PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO

Art. 20.

(Modifica della rubrica del Capo I del Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile)

1. La rubrica del Capo I del Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Della separazione personale dei coniugi, dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Art. 21.

(Forma della domanda e competenza territoriale)

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - *(Forma della domanda e competenza territoriale)*. - La domanda per ottenere la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone, con ricorso, al tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Se la residenza e il domicilio sono sconosciuti o in caso di irreperibilità o di residenza all'estero, la domanda si propone al tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente. Nel caso di residenza al-

l'estero di entrambi i coniugi, la domanda si propone al tribunale per i minorenni e per la famiglia di Roma.

La domanda di separazione consensuale e la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si propongono al tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

La domanda contiene:

- a) l'indicazione del giudice;
- b) il nome e il cognome, la residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito; il nome e il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
- c) l'oggetto;
- d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda, e le relative conclusioni;
- e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi;
- f) l'indicazione dell'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
- g) le soluzioni concernenti l'affidamento della prole minorenni, offerte dai consultori pubblici, o privati autorizzati, interpellati dai coniugi o dal ricorrente.

Al ricorso è allegata la dichiarazione personale dei redditi del ricorrente ed ogni altra documentazione utile, concernente la situazione economica ed il patrimonio personale e comune dei coniugi negli ultimi tre anni.

L'avvenuto deposito del ricorso è comunicato dal cancelliere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato o trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.

Il presidente, con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, nomina il giudice istruttore, fissa la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a quest'ultimo ed il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, con l'invito alle parti a costi-

tuirsi in cancelleria nel termine massimo di dieci giorni prima dell'udienza fissata, nelle forme stabilite dall'articolo 166, ed a presentare la documentazione di cui al comma terzo del presente articolo, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167. Il ricorso ed il pedissequo decreto sono comunicati, a cura della cancelleria, al pubblico ministero.

Tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis*, ridotti alla metà».

Art. 22.

(Comparizione personale delle parti)

1. L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 707. - *(Comparizione personale delle parti)*. - Salvo che ricorrano gravi e comprovati impedimenti, i coniugi compariscono personalmente davanti al giudice istruttore e possono essere assistiti dai rispettivi difensori.

Se non si presenta il coniuge intimato, il giudice fissa una nuova udienza per la comparizione, ordinando che gliene sia data comunicazione, a cura della cancelleria.

Si applicano gli articoli 180, 181 e 182».

Art. 23.

(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del giudice istruttore)

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 708. - *(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del giudice istruttore)*. - Il giudice istruttore sente i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano o il coniuge istante dichiara di non volere proseguire nella causa, il giudice fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare, neppure all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 707, secondo comma, o se la conciliazione non riesce, il giudice invita i coniugi a rivolgersi a consultori pubblici o privati convenzionati, per un intervento di mediazione e, ad istanza di parte, dispone che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi.

Se i coniugi, o uno di essi, dichiarano di non volersi avvalere di tale intervento o se, a seguito di esso, non raggiungono l'accordo, e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il giudice pronunzia ordinanza, anche d'ufficio, contenente i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi, della prole e del regime di comunione dei beni ordinandone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e fissa l'udienza di trattazione della causa innanzi a sè, ai sensi dell'articolo 183.

L'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, a norma dell'articolo 177. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Le parti possono chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.

Sull'accordo delle parti il giudice istruttore, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, pronunzia sentenza non definitiva di separazione coniugale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dà, con separata ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti e quelli necessari per l'ulteriore corso del processo. Analogamente il giudice procede, anche in mancanza di accordo delle parti, qualora ne ravvisi l'opportunità.

Contro la sentenza non definitiva è ammesso soltanto il ricorso immediato in appello. L'appello non sospende il giudizio.

La sentenza, dopo il passaggio in cosa giudicata, è trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, per le prescritte annotazioni».

Art. 24.

(Affidamento della prole minorenni e ascolto del minorenni)

1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 708-bis. - *(Provvedimenti relativi all'affidamento della prole minorenni e ascolto del minorenni)*. - I figli che hanno compiuto dodici anni e, se il giudice lo ritiene opportuno, quelli di età inferiore, sono ammessi ad esporre la loro opinione riguardo all'affidamento ed alle altre questioni che li concernono personalmente e sono informati delle conseguenze di ogni decisione in materia.

Il giudice può disporre, sentite le parti, che l'ascolto e l'informazione del minorenni si svolgano con l'assistenza di un esperto appositamente nominato, anche in luogo diverso dall'ufficio giudiziario e, se necessario, in ambiente protetto. Può disporre, altresì, che l'esperto appositamente nominato proceda personalmente all'ascolto ed all'informazione del minorenni, redigendo accurato verbale e provvedendo, se ritenuto opportuno, alla registrazione con mezzi audiovisivi.

In caso di divergenze sull'affidamento della prole, il giudice può inviare i coniugi ad un consultorio pubblico o privato autorizzato, per un intervento di mediazione, fissando una nuova udienza, per l'esame della relazione del consultorio, entro il termine massimo di sessanta giorni prorogabile, per giustificati motivi, per ulteriori trenta giorni».

Art. 25.

(Separazione consensuale)

1. L'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709. - *(Separazione consensuale e domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)*. - La domanda di separazione consensuale, di cui all'articolo 158 del codice civile, e quella congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposte con ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, previo parere del pubblico ministero.

Il ricorso contiene le indicazioni previste dall'articolo 706, terzo comma, lettere *a)* e *b)*, e l'esposizione dettagliata dei patti e delle condizioni della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riguardo alla sistemazione della prole minorenni ed ai rapporti economici fra i coniugi e nei confronti della prole medesima.

Il collegio può delegare uno dei suoi componenti per ascoltare i coniugi, separatamente o congiuntamente, al fine di ottenere chiarimenti in ordine al contenuto dei singoli patti. Il giudice indica alle parti le modificazioni che ritiene necessarie, nell'interesse dei figli minorenni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 708-*bis*.

Il tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni pattuite all'interesse dei figli minorenni, decide con sentenza. La sentenza è ricorribile in cassazione, soltanto per violazione di legge, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

La sentenza, dopo il passaggio in cosa giudicata, è trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, per le prescritte annotazioni».

Art. 26.

(Modificabilità dei provvedimenti di separazione dei coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 710. - *(Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio)*. - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, le modificazioni dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, conseguenti la separazione e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche nell'ipotesi di sentenza emessa ai sensi dell'articolo 709. Il pubblico ministero può chiedere tali modificazioni, relativamente ai provvedimenti riguardanti la prole.

Il tribunale, sentite le parti, ed il pubblico ministero per i provvedimenti relativi alla prole, provvede ai sensi dell'articolo 709.

Si applica l'articolo 708-bis».

Art. 27.

(Ricorsi in appello)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. - *(Appello contro le sentenze relative alla separazione dei coniugi, allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio)*. - Nei casi in cui è ammesso il ricorso in appello contro le sentenze relative alla separazione dei coniugi, allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'impugnazione si propone con ricorso alla sezione di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia, che decide in camera di consiglio.

Contro la sentenza di cui al primo comma è ammesso ricorso per cassazione, soltanto per violazione di legge».

2. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.

CAPO II

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

Art. 28.

*(Forma della domanda, udienza
di comparizione e provvedimenti urgenti)*

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336. - *(Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti)*. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi ad un giudice appositamente designato, che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale contengono:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
- b) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto nella circoscrizione del giudice adito;
- c) l'oggetto della domanda, con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova, delle persone informate dei fatti e dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quale le parti devono comparire.

Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sono notificati a tutte le persone che ne hanno interesse, a cura dell'ufficio, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione.

In caso di urgenza, il giudice può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi».

Art. 29.

(Legittimazione e difesa)

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - *(Legittimazione e difesa)*. - La legittimazione attiva spetta ai genitori, ai parenti entro il quarto grado ed al pubblico ministero.

La legittimazione passiva spetta ai genitori ed al pubblico ministero.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Si applicano, per quanto concerne l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli articoli da 10 a 15 della legge 11 agosto 1973, n. 533, o altra normativa più favorevole all'avente diritto».

Art. 30.

(Costituzione delle parti)

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 337-bis. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti private si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, uni-

tamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza».

Art. 31.

(Procedimento)

1. Dopo l'articolo 337-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 337-*ter.* - *(Procedimento)*. - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti temporanei adottati. Nel corso del giudizio, il giudice può adottare, con decreto, provvedimenti urgenti nell'interesse del minore. Il decreto è immediatamente esecutivo ed è reclamabile al tribunale per i minorenni e per la famiglia, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Il giudice procede, anche d'ufficio, nella ricerca delle prove avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga, con ordinanza motivata, di omettere l'avviso, quando la presenza delle parti può influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice e delle relazioni del servizio sociale deve essere comunicata alle parti, le quali hanno diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.

Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data d'inizio delle relative operazioni, con avvertenza della possibilità di nominare propri consulenti.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, se non li ritiene utili per la deci-

sione e se la loro cognizione è suscettibile di arrecare grave pregiudizio al minore o a terzi».

Art. 32.

(Audizione del minorenne e mediazione)

1. Dopo l'articolo 337-ter del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 337-quater. - *(Audizione del minorenne e mediazione)*. - Il giudice, se ritiene opportuno l'esperimento di una attività di mediazione, sospende il procedimento. Si applica, anche per quanto concerne l'ascolto del minorenne, l'articolo 708-bis del codice di procedura civile».

Art. 33.

(Decisione e reclamo)

1. Dopo l'articolo 337-quater del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 337-quinquies. - *(Decisione e reclamo)*. - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice invita le parti ed il pubblico ministero a precisare le conclusioni ed assegna alle stesse, se richiesto, un termine perentorio di dieci giorni per la presentazione di memorie.

Il collegio decide la causa in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dall'udienza in cui sono state precisate le conclusioni. Il decreto contiene, oltre alla decisione, le indicazioni relative ai tempi ed alle modalità di attuazione.

Il decreto, immediatamente esecutivo, è depositato in cancelleria nel termine di quindici giorni dalla decisione ed è notificato d'ufficio, nel testo integrale, al pubblico ministero e alle parti costituite in giudizio.

Avverso il decreto è ammesso reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni e per la famiglia della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile».

Art. 34.

(Vigilanza)

1. Dopo l'articolo 337-*quinquies* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 337-*sexies*. - *(Vigilanza)*. - Il provvedimento è comunicato al giudice tutelare, incaricato di vigilare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per i minorenni e per la famiglia, riguardo all'esercizio della potestà ed all'amministrazione dei beni del minorenne».

CAPO III

ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
RELATIVI AI MINORENNI

Art. 35.

(Attuazione dei provvedimenti)

1. Le disposizioni riguardanti l'affidamento di minori, contenute in provvedimenti o atti aventi efficacia esecutiva, sono attuate nelle forme previste dal presente Capo.

2. All'esecuzione dei provvedimenti indicati al comma 1 provvede il giudice tutelare, su istanza di parte, seguendo le indicazioni, circa i tempi e le modalità di attuazione, stabilite nel decreto dal giudice che lo ha pronunciato.

3. Il giudice tutelare procede all'esecuzione, senza istanza, in tutti casi in cui è stato provveduto d'ufficio o su ricorso del pubblico ministero.

4. Il giudice tutelare si avvale, per l'attuazione del provvedimento, degli organi ausiliari e di servizio sociale dipendenti dall'ente locale, specificandone i compiti. In caso di inottemperanza delle parti all'ordine di esecuzione, il giudice può avvalersi dell'ausilio del nucleo di polizia giudiziaria istituito ai sensi dell'articolo 7.

5. Nel procedere, su istanza di parte o d'ufficio, all'attuazione degli atti indicati al comma 1, il giudice tutelare designa un curatore speciale per il minorenni, per la migliore tutela dei suoi interessi e per l'eventuale opposizione.

Art. 36.

(Forme di attuazione dei provvedimenti)

1. Fuori dei casi in cui è prevista l'esecuzione d'ufficio, il soggetto legittimato dal titolo esecutivo invita la persona presso la quale il minorenni di fatto si trova ed il curatore speciale del medesimo, se già nominato, a cooperare all'attuazione del provvedimento o dell'atto.

2. Se la persona invitata non ottempera a quanto richiesto in conformità all'atto da eseguire, l'interessato rivolge istanza al giudice tutelare perchè proceda ai sensi dell'articolo 35.

3. Qualora l'esecuzione sia impedita, ostacolata o appaia contraria all'interesse del minorenni, il giudice tutelare, sentiti gli interessati ed il pubblico ministero e assunte, se del caso, ulteriori informazioni, la sospende, se ritiene che ne sussistono fondati motivi. Altrimenti, ordina procedersi all'attuazione forzata, stabilendo le opportune cautele, e condanna la persona o le persone che illegittimamente si oppongono al pagamento di una somma da duecentocinquanta a mille euro, a favore della cassa delle ammende, senza pregiudizio del diritto di querela della persona offesa, ai sensi dell'articolo 388 del codice penale.

Art. 37.

(Sospensione dei provvedimenti)

1. Il pubblico ministero, il curatore speciale e chiunque vi abbia interesse può chiedere, con istanza al giudice tutelare, la so-

spensione dell'attuazione del provvedimento o dell'atto, se contesta l'efficacia del titolo esecutivo o adduce un fatto o una circostanza nuovi, tali da comportare la modifica o la revoca dell'affidamento.

2. L'istanza si propone con ricorso, ai sensi dell'articolo 337-*bis* del codice civile.

3. Il giudizio si svolge nelle forme previste dagli articoli 337-*ter* e 337-*quater* del codice civile.

4. Al termine dell'istruzione, precisate le conclusioni e sentito il parere del pubblico ministero, il giudice tutelare decide sul ricorso con decreto motivato, reclamabile, entro dieci giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria, davanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia, che decide, entro dieci giorni dal reclamo, con decreto motivato non impugnabile. Si applica il comma terzo dell'articolo 337-*quinqües* del codice civile.

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI ESECUZIONE PENALE MINORILE E MODIFICHE A DISPOSIZIONI PENALI E DI PROCE- DURA PENALE

CAPO I

ESECUZIONE PENALE MINORILE

Art. 38.

(Ambito di applicazione)

1. L'esecuzione di provvedimenti giudiziari penali restrittivi della libertà personale, pronunziati nei confronti di persone che commisero il reato prima del compimento del diciottesimo anno d'età, si attua in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel costante rispetto dei criteri e

delle modalità intesi a salvaguardare, avviare e promuovere i processi di maturazione e di socializzazione del soggetto.

2. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di cui al comma 1, nei confronti delle persone ivi indicate, è attuata, dopo il compimento del ventunesimo anno d'età, secondo quanto previsto per i maggiorenni.

Art. 39.

(Poteri e mezzi per l'esecuzione penale)

1. Il giudice ed il pubblico ministero per i minorenni e per la famiglia richiedono, nell'esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 38, la cooperazione dei servizi della giustizia minorile, previsti dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e di quelli degli enti locali, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento.

2. L'Amministrazione della giustizia e gli enti locali prevedono annualmente, nei rispettivi bilanci, le disponibilità economiche necessarie per l'adempimento dei compiti attribuiti loro dalla legge in materia di esecuzione penale minorile.

Art. 40.

(Esecuzione della condanna a pena detentiva)

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona di età inferiore ad anni ventuno, che commise il reato prima del compimento del diciottesimo

anno d'età e che non abbia riportato condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne, non si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 10. In tal caso, il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia sospende l'esecuzione e chiede ai servizi della giustizia minorile di formulare, entro un termine stabilito, un progetto di intervento predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Il progetto è trasmesso dal pubblico ministero, con le sue richieste, al tribunale di sorveglianza minorile, che provvede entro trenta giorni. Negli altri casi, si applicano le norme stabilite per gli adulti e la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza, ai sensi del comma 6.

10-ter. Nel caso previsto dal comma *10-bis*, è competente il tribunale di sorveglianza minorile del luogo di abituale dimora del condannato; se questa è inesistente o sconosciuta, è competente il tribunale di sorveglianza minorile del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione.

10-quater. Se la condanna deve essere eseguita nei confronti di persona tuttora sottoposta, per lo stesso fatto, ad una delle misure disciplinate dal Capo II delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, non si fa luogo alla sospensione prevista dal comma *10-bis*, ma il tempo trascorso fino alla decisione del tribunale di sorveglianza è considerato, ad ogni effetto, come pena espiata».

Art. 41.

(Prescrizioni sostitutive dell'esecuzione della pena detentiva)

1. Il tribunale di sorveglianza minorile, procedendo con le forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale, ricevuto il progetto di cui all'articolo 656, comma 10-*bis*, dello stesso codice, pronunzia ordinanza con cui sostituisce, sulla base del progetto stesso, all'esecuzione della pena detentiva inflitta ovvero al residuo di essa ancora da scontare, prescrizioni individuate tra quelle indicate all'articolo 42 della presente legge quando, tenuto conto dell'entità del fatto, della personalità e del comportamento dell'autore, ritiene che esse siano idonee a perseguire le finalità di salvaguardia, avvio o promozione dei processi di maturazione e di socializzazione del condannato ed a prevenire il pericolo che egli commetta altri reati.

2. Nei confronti dei condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ovvero per finalità di terrorismo o di eversione, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere disposte solo se sono acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti del soggetto con le organizzazioni criminali.

3. Il tribunale di sorveglianza, se non provvede ai sensi del comma 1, fissa, con la stessa ordinanza, il termine entro il quale il caso deve essere riesaminato sulla base di un aggiornato progetto di intervento, e di-

spone la comunicazione dell'ordinanza al pubblico ministero per l'emissione dell'ordine di esecuzione.

4. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e l'esercente la potestà dei genitori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni della comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 42.

(Contenuto dell'ordinanza che applica le prescrizioni)

1. L'ordinanza di cui all'articolo 41, comma 1, contiene prescrizioni concernenti, tra l'altro, l'obbligo di permanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, o presso un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza, ovvero l'obbligo di frequentare luoghi ove il soggetto deve svolgere attività di studio, di lavoro o altre attività utili per la sua educazione. Le prescrizioni possono comprendere anche l'obbligo del condannato di trascorrere parte della giornata nell'istituto di detenzione ovvero il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. In ogni caso, sono stabilite le modalità esecutive dell'obbligo di eliminare, ridurre o riparare le conseguenze del reato.

2. Possono essere adottate, se ritenute utili per il conseguimento delle finalità richiamate all'articolo 41, comma 1, della presente legge, prescrizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In nessun caso la durata delle prescrizioni impartite con l'ordinanza può essere determinata in misura superiore a quella della pena da scontare; il tribunale di sorveglianza può comunque determinare, per ciascuna prescrizione o per l'intero progetto,

anche con pronunzia successiva, una durata inferiore.

Art. 43.

(Modalità di esecuzione dell'ordinanza che dispone le prescrizioni)

1. L'ordinanza di cui all'articolo 41, comma 1, è trasmessa al pubblico ministero, ai servizi indicati al comma 2 e, se necessario, al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo di abituale dimora del condannato.

2. I servizi di cui all'articolo 39, proponenti il progetto d'intervento, trasmettono senza indugio al tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento ed al pubblico ministero il verbale contenente l'accettazione da parte dell'interessato delle prescrizioni imposte dal medesimo tribunale. L'esecuzione decorre dal giorno della sottoscrizione del verbale.

3. In caso di irreperibilità dell'interessato o di rifiuto di sottoporsi alle prescrizioni, i servizi ne informano immediatamente il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione che, nel caso di esito negativo delle ricerche disposte ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale nei confronti della persona irreperibile, emette l'ordine di esecuzione della pena inflitta.

Art. 44.

(Verifiche dell'esecuzione delle prescrizioni)

1. I servizi dell'amministrazione della giustizia e quelli degli enti locali interessati informano, anche congiuntamente, con relazione da inviare almeno ogni tre mesi, il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato ed il pubblico ministero dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso in rapporto alla condotta del condannato, proponendo le modifiche delle pre-

scrizioni conseguenti ai risultati ottenuti ed alle trasgressioni verificate. I servizi possono proporre altresì, se ritenuto opportuno in relazione al grado di attuazione del progetto da parte del condannato ed alla durata dell'osservazione, l'abbreviazione temporale delle prescrizioni ovvero, in caso di ripetute o gravi trasgressioni, la sostituzione delle prescrizioni medesime o la revoca dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

2. Il magistrato di sorveglianza, nel caso di modifiche delle prescrizioni non motivate da trasgressioni o della concessione di licenze e permessi, ovvero, negli altri casi, il tribunale di sorveglianza adottano con decreto, anche d'ufficio o su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, i provvedimenti indicati al comma 1, valutato il contenuto della relazione e delle informazioni assunte anche tramite gli organi di polizia, a seguito dell'udienza svolta con le formalità previste dal codice di procedura penale.

3. Il provvedimento è pronunciato in udienza ed è comunicato immediatamente, senza speciali formalità, alle parti assenti ed ai servizi della giustizia minorile. Avverso il decreto del magistrato di sorveglianza le parti possono proporre reclamo, entro tre giorni dall'udienza o dalla comunicazione, al tribunale di sorveglianza. L'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla scadenza del termine stabilito per il reclamo e fino alla pronunzia su di esso.

4. Al termine del periodo previsto per la durata delle prescrizioni, i servizi incaricati del caso trasmettono una relazione finale al tribunale di sorveglianza indicato all'articolo 43, comma 1, che, sulla base di essa e delle altre informazioni ritenute necessarie, pronunzia ordinanza di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna quando ritiene che le prescrizioni sono state esattamente adempiute ed hanno conseguito gli scopi indicati dall'articolo 41, comma 1.

5. L'ordinanza di estinzione della pena può essere pronunciata anche quando, al ter-

mine del periodo stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, sono stati scontati i tre quarti della pena inflitta, se il tribunale ritiene che sono stati raggiunti gli scopi indicati dall'articolo 41, comma 1.

6. Nel caso di revoca, previsto dal comma 1, il tribunale di sorveglianza determina se, ed in quale misura, il periodo in cui il condannato è stato sottoposto alle prescrizioni deve essere computato nella durata della pena detentiva, stabilendone la residua parte da espiare. Il provvedimento è trasmesso al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, che emette l'ordine di esecuzione. Il riesame del caso, per la sostituzione della pena detentiva, può essere disposto dopo un periodo adeguato di osservazione del condannato, della durata minima di tre mesi e, comunque, tale da consentire, valutata la causa della revoca in rapporto alla condotta successiva ed al tempo trascorso, la prognosi favorevole per l'attuazione di un nuovo progetto.

7. Avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza previsti dal presente articolo è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 41, comma 4.

Art. 45.

(Esonero temporaneo dell'osservanza di talune prescrizioni)

1. L'imputato in stato di custodia cautelare ed il condannato non ammesso al regime di prescrizioni sostitutive della pena detentiva, o nei cui confronti detto regime è stato revocato, possono ottenere, rispettivamente, dal giudice procedente o dal magistrato di sorveglianza, permessi brevi di assenza dall'istituto, con scorta o senza scorta, in occasione di eventi particolarmente significativi, e licenze, della durata complessiva di non oltre trenta giorni all'anno, in considerazione del-

l'ottimo grado di partecipazione all'opera educativa.

2. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto della proposta dei servizi, può altresì concedere, con decreto, al condannato che beneficia di un progetto d'intervento sostitutivo della detenzione, modifiche temporanee delle prescrizioni, al fine di consentirgli lo svolgimento di determinate attività, se esse contribuiscono positivamente al processo educativo in atto e se il giudizio sul comportamento del soggetto è favorevole.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, commi 2 e 3.

Art. 46.

(Sopravvenienza di titoli esecutivi di pene o di misure cautelari)

1. Quando, durante il periodo in cui il condannato è sottoposto alle prescrizioni, sopravviene, per effetto di un nuovo titolo esecutivo, una ulteriore richiesta di formulazione di progetto di intervento ai sensi del comma 10-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale, per un reato commesso prima del compimento degli anni diciotto, i servizi informano immediatamente il tribunale di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato. Il tribunale decide nel termine di venti giorni la prosecuzione o la modifica delle prescrizioni, tenendo conto anche del nuovo titolo, ovvero la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 41.

2. Quando la pena sopravvenuta concerne un reato commesso dopo il compimento degli anni diciotto, il tribunale di sorveglianza, anche d'ufficio, revoca l'ordinanza di cui all'articolo 41, comma 1, e trasmette gli atti al pubblico ministero competente per provvedere ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Si applica il disposto dell'articolo 24, comma 4, delle citate norme

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

3. L'esecuzione di misure cautelari personali sospende l'esecuzione delle prescrizioni e l'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 41 è revocata. Cessata l'esecuzione della misura cautelare, il tribunale di sorveglianza competente riesamina il caso sulla base di un nuovo progetto di intervento.

Art. 47.

(Esecuzione delle pene pecuniarie)

1. Le pene pecuniarie, inflitte a coloro che commisero il reato durante la minore età, si eseguono, in ogni caso, nelle forme stabilite dagli articoli 41 e 42, ma le prescrizioni applicabili sono esclusivamente quelle previste dal comma 2 dell'articolo 42.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'inosseranza delle prescrizioni è punita a norma dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 48.

(Applicazione delle misure cautelari)

1. La custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari, che comportano prescrizioni di condotta o restrizioni della libertà personale, sono eseguite nel rispetto delle esigenze processuali specificate dal giudice, tenuto conto, per l'individuazione delle prescrizioni, della proposta formulata dai servizi della giustizia minorile in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

2. Il giudice si avvale dei servizi della giustizia minorile o della polizia giudiziaria minorile, al fine di verificare la costante rispondenza della misura alle finalità indicate dal-

l'articolo 41, comma 1, ovvero al fine di disporre la modifica o la cessazione.

3. L'applicazione delle modalità previste dai commi 1 e 2 cessa al compimento del ventunesimo anno del soggetto. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 24, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 49.

(Applicazione delle misure di sicurezza)

1. Le misure di sicurezza, previste dall'articolo 36 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si eseguono in conformità alle disposizioni specificate dal giudice.

2. La misura di sicurezza privativa della libertà personale nei confronti di un minore si esegue all'interno di strutture idonee della giustizia minorile o di altre amministrazioni pubbliche o di enti privati, in relazione alle esigenze rieducative e di cura del minore.

3. I servizi della giustizia minorile concorrono all'applicazione della misura di sicurezza mediante la formulazione di proposte concernenti il singolo caso, il controllo sull'esatta esecuzione delle disposizioni del giudice, la trasmissione di relazioni periodiche, almeno trimestrali, e la richiesta di modifica o di cessazione della misura.

4. All'infuori di quanto disposto dal comma 1, nessuna misura di sicurezza è applicabile ai minorenni.

5. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 24, comma 2, delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 50.

(Cessazione delle modalità esecutive minorili)

1. L'articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di maggiorenni)*. - 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive e le pene detentive si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno d'età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Quando l'esecuzione per reati commessi durante la minore età ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno d'età del soggetto, il giudice indicato nell'articolo 279 o quello indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale può disporre, anche d'ufficio, tenuto conto delle esigenze educative del soggetto, che la misura cautelare personale o la pena detentiva siano eseguite con le modalità previste per i minorenni e negli istituti minorili, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne ovvero è stato detenuto o internato in istituti penitenziari per adulti per un periodo superiore a trenta giorni.

4. Quando l'esecuzione penale deve continuare, a causa del compimento del ventunesimo anno d'età del soggetto, con le moda-

lità proprie dell'esecuzione nei confronti degli adulti, i servizi della giustizia minorile trasmettono copia del progetto di intervento ed una relazione finale, contenente le opportune proposte per il prosieguo dell'intervento, al servizio competente per gli adulti. La proposta può contenere l'offerta di collaborazione tra servizi, allo scopo di garantire la continuità degli interventi».

Art. 51.

(Giudice dell'esecuzione, della sorveglianza e del riesame minorile)

1. L'articolo 51 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - *(Giudice dell'esecuzione, della sorveglianza e del riesame minorile)*. - 1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, nell'espletamento delle funzioni collegiali in materia di esecuzione, sorveglianza, riesame ed appello, rispettivamente disciplinate dai Capi I e II del Titolo III del Libro X del codice di procedura penale e dall'articolo 25 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è composto nel modo indicato dall'articolo 50-bis, comma 2, del presente ordinamento.

2. Le funzioni monocratiche, relative alle materie di esecuzione e sorveglianza, sono espletate da un magistrato incaricato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, del presente ordinamento».

Art. 52.

(Competenza del tribunale e del magistrato di sorveglianza minorile)

1. All'articolo 3 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. Salvo che la legge disponga altrimenti, la competenza cessa al compimento del ventunesimo anno d'età del soggetto».

Art. 53.

(Progetto di intervento per i soggetti ristretti in istituto)

1. Fin dal momento dell'ingresso nel centro di prima accoglienza o nell'istituto penale minorile, sono garantiti al soggetto idonei interventi di chiarificazione e sostegno, ad opera di personale specializzato esercente le professioni di assistente sociale, di psicologo, di educatore e di medico.

2. Nel caso di mancata pronunzia o di revoca dell'ordinanza prevista dall'articolo 41, comma 1, e negli altri casi di ingresso e permanenza del soggetto in un centro di prima accoglienza o in un istituto penale minorile, i servizi minorili predispongono un progetto in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Il progetto è approvato, prima dell'esercizio dell'azione

penale, dal pubblico ministero e, successivamente, dal magistrato di sorveglianza.

3. Il progetto consiste in un programma d'intervento personalizzato e concerne, fra l'altro, le modalità d'inserimento del detenuto nelle attività dell'istituto e quelle relative ai suoi rapporti con l'esterno, compresa la regolamentazione dei colloqui coi familiari e con le altre persone aventi rapporti significativi col soggetto nonchè la corrispondenza epistolare e telefonica.

4. Il giudice indicato al comma 2, in concorrenza di particolari circostanze attinenti alla sicurezza delle persone o dell'istituto, può disporre che la corrispondenza epistolare del detenuto sia sottoposta a controllo, delegando all'esecuzione il direttore, con indicazione delle modalità e dei limiti.

5. Il progetto è costantemente aggiornato in relazione al comportamento del soggetto, al tipo di risposta da lui offerto alle proposte d'intervento, alle diverse disponibilità di risorse proponibili ed alla evoluzione processuale. Il progetto aggiornato può contenere la proposta di applicazione di prescrizioni sostitutive della detenzione, nei limiti stabiliti dagli articoli 41, comma 3, e 44, comma 6.

Art. 54.

(Servizio sanitario)

1. L'azienda sanitaria locale, nel cui territorio è in funzione un centro di prima accoglienza o un istituto penale minorile, stipula con la direzione di dette strutture apposite convenzioni per garantire l'assistenza sanitaria dei detenuti, ordinaria e d'urgenza, l'educazione alla salute, la prevenzione delle malattie e la speciale assistenza per i casi di dipendenza da sostanze nocive.

CAPO II

MODIFICHE A NORME PENALI E DI
PROCEDURA PENALE MINORILE

Art. 55.

*(Regolamento di esecuzione e regolamento
d'istituto)*

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sono emanate disposizioni disciplinanti il funzionamento degli istituti, le modalità di formulazione e di attuazione dei progetti di intervento individuali e la riorganizzazione dei servizi.

2. Il regolamento interno, inteso a disciplinare lo svolgimento delle diverse attività e l'utilizzazione dei servizi, è predisposto dalla direzione di ciascun istituto penale minorile e di ogni centro di prima accoglienza, con l'intervento del magistrato di sorveglianza, tenendo anche conto delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 54, ed è approvato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 56.

*(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*

1. Dopo l'articolo 9 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Termini per il rinvio a giudizio)*. - 1. Nel procedimento penale per reati commessi dal minorenne, il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale è ridotto di un terzo, quando si tratta dei reati indicati dall'articolo 32, comma 2.

2. Nel caso previsto al comma 1, la proroga del termine stabilito dall'articolo 406

del codice di procedura penale può essere concessa soltanto al fine di consentire la conclusione delle attività di mediazione in atto ovvero in considerazione della particolare complessità delle indagini o per oggettiva impossibilità di concluderle nel termine ordinario».

2. All'articolo 32 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che tale consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice, se vi è richiesta delle parti, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva e quando si tratta di reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, anche se congiunta con una pena pecuniaria, nonchè quando si tratta dei reati di omicidio colposo, di furto, di ricettazione, di truffa e violazione di domicilio comunque aggravati. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice applica l'articolo 422 del codice di procedura penale. In tutti i casi, la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 è immediatamente esecutiva. Il giudice dell'impugnazione, o dell'opposi-

zione prevista dal comma 3, può disporre la sospensione dell'esecuzione, se vi è richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o del difensore munito di procura speciale. Se è fatta successiva rinuncia all'impugnazione o all'opposizione, ovvero se queste sono dichiarate inammissibili, il giudice revoca la sospensione e ordina l'esecuzione della sentenza.»;

d) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La proposizione dell'opposizione preclude l'appello. Avverso il provvedimento che decide sull'opposizione è ammesso soltanto il ricorso per cassazione».

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57.

(Esercizio dei diritti del minore)

1. Il minore esercita, anche personalmente, i diritti derivanti dal presente Titolo e dalle relative norme regolamentari.

Art. 58.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale, quando si tratta di persone nei cui confronti debbono ritenersi cessate le modalità esecutive minori ai sensi dell'articolo 24 delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tutti gli altri casi, allorchè il reato è stato commesso durante la minore età del soggetto,

l'esecuzione penale si attua in conformità alle disposizioni della presente legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.

(Locali e mobili)

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonchè alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento si provvede con gli appositi stanziamenti di competenza del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.

Art. 60.

(Decreti legislativi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione degli uffici previsti dalla presente legge e per consentire la loro operatività, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione delle sezioni specializzate per i minorenni e per la famiglia presso tutte le corti di appello;

b) istituzione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *c)* e *d)*;

c) equa distribuzione del carico di lavoro;

d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteri-

stiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso;

e) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia;

f) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici-esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia;

g) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perchè su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di giorni trenta dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari da destinare ai tribunali per i minorenni e per la famiglia, alle corti di appello ed agli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto

dei criteri di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui al comma 3.

Art. 61.

(Assegnazione di magistrati)

1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per i minorenni e per la famiglia ed alle relative procure della Repubblica.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione, da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 62.

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 60, comma 1, si provvede come segue:

a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) gli affari relativi ai procedimenti indicati negli articoli 14 e 16 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per i

minorenni e per la famiglia competenti per territorio.

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per territorio.

Art. 63.

(Onere finanziario)

1. Dall'esercizio della delega di cui all'articolo 60 non devono derivare oneri superiori a 25 milioni di euro per l'anno 2002 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

